

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2024

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima:

“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”

Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati all'1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti:

- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.

Nella riunione dell'Osservatorio milanese del **16 maggio 2022** è stata quindi licenziata la versione finale delle due tabelle integrate a punti.

Poiché i valori monetari della Tabella Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, nelle Tabelle di seguito riportate **i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).**

TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL GENITORE, FIGLIO, CONIUGE NON SEPARATO/PARTE DELL'UNIONE CIVILE/CONVIVENTE DI FATTO

Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024:

da € 195.551,59 → a € 391.103,18

“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 (€ 391.103,18/100)

punti attribuibili 118 (con *cap* di € 391.103,18)

calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti.

Distribuzione dei punti:

A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)

da 0 a 10 anni	28 punti
da 11 a 20 anni:	26 punti
da 21 a 30 anni:	24 punti
da 31 a 40 anni:	22 punti
da 41 a 50 anni	20 punti
da 51 a 60 anni	18 punti
da 61 a 70 anni:	16 punti
da 71 a 80 anni:	12 punti
da 81 a 90 anni:	8 punti
da 91 a 100 anni:	4 punti

B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)

da 0 a 10 anni	28 punti
da 11 a 20 anni:	26 punti
da 21 a 30 anni:	24 punti
da 31 a 40 anni:	22 punti
da 41 a 50 anni	20 punti
da 51 a 60 anni	18 punti
da 61 a 70 anni:	16 punti
da 71 a 80 anni:	12 punti
da 81 a 90 anni:	8 punti
da 91 a 100 anni:	4 punti

C. convivenza:

16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;

8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale

D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del *de cuius*:

fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato; se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli; se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita

nessun superstite:	16 punti
1 superstite:	14 punti
2 superstiti:	12 punti
3 superstiti:	9 punti

E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.

Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.

Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/semprè;
- condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/semprè;
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
- altri casi.

Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.

Nota bene:

- **il totale monetario non può di regola superare € 391.103,18**, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
- contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.

TABELLA INTEGRATA A PUNTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL FRATELLO/NIPOTE

Forbice della tabella fratelli/nipoti, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024:

da € 28.301,23 → a € 169.830,60

“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00 (€ 169.830,60/100)

punti attribuibili 116 (con “cap” di € 169.830,60)

calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti.

Distribuzione dei punti:

A. età vittima primaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)

da 0 a 20 anni: 20 punti

da 21 a 30 anni: 18 punti

da 31 a 40 anni: 16 punti

da 41 a 50 anni: 14 punti

da 51 a 60 anni: 12 punti

da 61 a 70 anni: 10 punti

da 71 a 80 anni: 8 punti

da 81 a 90 anni: 4 punti

da 91 a 100 anni: 2 punti

B. età vittima secondaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)

da 0 a 20 anni: 20 punti

da 21 a 30 anni: 18 punti

da 31 a 40 anni: 16 punti

da 41 a 50 anni: 14 punti

da 51 a 60 anni: 12 punti

da 61 a 70 anni: 10 punti

da 71 a 80 anni: 8 punti

da 81 a 90 anni: 4 punti

da 91 a 100 anni: 2 punti

C. convivenza:

20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);

8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;

25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;

30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;

D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato; se il danneggiato (nonno) perde il nipote, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i parenti entro il 2^a grado del danneggiato.

nessun superstite: 16 punti

1 superstite: 14 punti

2 superstiti: 12 punti

3 superstiti: 9 punti

E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.

Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.

Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/semprè;
- condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/semprè;
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
- altri casi.

Nota bene:

- **il totale monetario non può di regola superare € 169.830,60**, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
- contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della Tabella.

Milano, 4 giugno 2024

ALLEGATI:

- Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio
- Domande & risposte sulle tabelle milanesi integrate a punti

per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

dott. Damiano Spera - Coordinatore del "Gruppo danno alla persona"

dott.ssa Adriana Cassano Cicuto e dott.ssa Ilaria Gentile